

TRIBUNALE DI SASSARI

V.G. n. 1811/2022

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ALLEGATA ALLA PROPOSTA DELLA PROCEDURA
“PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI”
Art. 67 CCII (già art. 7 co. 2 e segg. L. 3/2012)**

Organismo di Composizione della Crisi: Dr. Giacomo Chirri
Debitore: Tafuni Carlo (rappresentato dall'Avv. Stefania Marras)

INDICE

1. Premessa e dichiarazioni preliminari
2. Oggetto della relazione
3. Analisi delle condizioni di accesso alla procedura richiesta
4. Indicazioni sulla persona del debitore e del suo nucleo familiare e sulle spese necessarie al suo sostentamento
5. L'attività di verifica dell'OCC e la documentazione analizzata
6. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
7. L'attivo accertato e disponibile
8. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni
 - a. Situazione lavorativa
 - b. Situazione debitoria
9. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni
10. Situazione debitoria attuale
11. Analisi del merito creditizio
12. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
13. Completezza ed attendibilità della documentazione
14. Indicazione dei costi presumibili della procedura
15. Proposta di accordo: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori
 - convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
16. Fattibilità del piano

1. Premessa

Il sottoscritto Giacomo Chirri, Dottore Commercialista con studio in Sassari Via Cavour n.59 (tel. 079/232616 – mail gchirri@tiscali.it – pec giacomo.chirri@pec.it)

premessi

- che in data 03.06.2022 il sig. Carlo Tafuni, assistito dall'Avv. Stefania Marras, presentava al Tribunale di Sassari ricorso per la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni e i compiti quale Organismo di Composizione della Crisi;
- che con provvedimento del 13.06.2022 il Tribunale di Sassari nominava il sottoscritto quale facente funzioni dell'Organismo di composizione della Crisi, incarico che veniva accettato in data 17.06.2022;
- che già nel decreto di nomina il sottoscritto veniva autorizzato all'accesso alle banche dati;

atteso quanto sopra, il sottoscritto, come sopra incaricato, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R. D. n. 267 del 16 marzo 1942;

attesta inoltre preliminarmente che:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse nell'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica, di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha mai ricevuto, né sta attualmente svolgendo alcun incarico professionale per conto del soggetto proponente, ossia del consumatore interessato al Piano;

attesta altresì che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 67 e 69 CCII (già art. 7 L. 3/2012), ossia che il Sig. Tafuni (più oltre indicato anche come consumatore, ricorrente o debitore):

- risulta essere in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) del CCII (già art. 6 co. 2 L. 3/2012);
- ha fornito la documentazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

- non è soggetto (né potrebbe esserlo) a procedure concorsuali diverse da quella qui in oggetto;
- non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui all'art. 69 CCII (già artt. 14 e 14-bis L. 3/2012) da intendersi anche nel senso più ampio che non risulta che siano stati approvati procedimenti del tipo sopra indicato a cui poi il sig. Tafuni non abbia dato compimento;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Si evidenzia anche che, dopo una numerosa serie di incontri intercorsi, l'Avv. Marras ha presentato, in data 15/05/2023, e poi ulteriormente in data 15/04/2024, nuove formulazioni del Piano; la relazione è stata predisposta sull'ultimo documento presentato, considerato come quello definitivo.

2. Oggetto della relazione

L'art. 68 CCII (già art. 9 co. 2 L. 3/2012) richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata una relazione formulata dall'OCC¹.

Pertanto la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo citato (già art. 9 co. 3 bis L. 3/2012), presenta il seguente contenuto:

- l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione

¹ Anche se attualmente sembrerebbe non essere stata replicata la previsione normativa circa "l'attestazione sulla fattibilità del Piano presentato", pur tuttavia ad ogni buon conto il sottoscritto ha preferito esprimere comunque il proprio parere motivato al termine della presente relazione.

depositata a corredo della domanda, nonchè sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Occorre specificare che la disciplina di cui alla L. 3/2012 è stata sostituita dal D.lgs. n. 14 del 12.01.2019 recante il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), che ha proceduto ad una ridefinizione completa della materia (art. 65 del CCII) ed è entrato in vigore lo scorso 15.07.2022.

La competenza del caso in questione appare spostata verso la nuova normativa, non essendo mai stata presentata concretamente la domanda di accesso al piano, pertanto, pur essendo l'istanza con cui si richiedeva l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, la presente procedura appare regolata per quanto osservato dall'attuale normativa di cui al CCII e non dalla vecchia normativa di cui alla citata L. 3/2012. In ogni caso per quanto riguarda il caso in oggetto e la presente relazione nonché i suoi presupposti, cause ed effetti, le due normative appaiono assolutamente simili, se non proprio coincidenti.

3. Analisi delle condizioni di accesso alla procedura richiesta

Come si illustrerà nel proseguo della relazione, il debitore ha contratto debiti relativamente alla sua sola situazione personale, pertanto deve essere sicuramente qualificato come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e del CCII e dell'art. 6 co. 2 lett. b L. 3/2012.

Infatti, la situazione debitoria del signor Tafuni, che dal 2007 svolge attività di lavoro dipendente presso il Ministero della Difesa, è dipesa fundamentalmente dal sostenimento di ingenti spese mediche sostenute per far fronte ad alcuni problemi di

salute avuti nel tempo; a causa di questi problemi, il suo inquadramento lavorativo è stato ridimensionato così come il suo stipendio. Inoltre, a questa situazione si è aggiunto un mutuo fondiario ingente stipulato con la xxxx e la xxxxx per estinguere una precedente ipoteca e per pagare dei lavori di ristrutturazione svolti nell'abitazione di proprietà della xxxxx.

Pertanto, sussistono i requisiti necessari per il ricorso al "piano per la ristrutturazione dei debiti" (già piano del consumatore), il quale presuppone l'esclusiva presenza di debiti assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, così come presentato dal debitore.

4. Indicazioni sulla persona del debitore e del suo nucleo familiare e sulle spese necessarie al suo sostentamento

Il ricorrente è il Sig. Carlo Tafuni, nato a Sassari (SS) il 20/07/1981, residente in Tergu (SS), in via dei Benedettini n. 29, codice fiscale TFNCRL81L20I452K.

Il suo nucleo familiare, recentissimamente modificato, è attualmente composto da se stesso e dalla sua madre (signora **XXXXX XXXXX**, nata ad **XXXX** il **yy/yy/19yy**), come risulta dallo stato di famiglia allegato al piano. In precedenza, perlomeno dal 1° febbraio 2018 e sino al 23 novembre 2023 il Sig. Tafuni costituiva un nucleo familiare autonomo; difatti il Sig. Tafuni ha dichiarato che in tale periodo risiedeva in Via xxxxxx n. xx, in un'abitazione attigua a quella della mamma ma totalmente separata ed autonoma, posta a sua disposizione da un altro parente. Successivamente il ricorrente ha riunito il nucleo familiare con la madre riprendendo a vivere nella casa di Via dei Benedettini n. 29 B.

Il signor Tafuni non è proprietario di alcun bene immobile, come risulta dalle visure ipotecarie e catastali, e l'unico bene che attualmente possiede è un'auto Audi A3, targa **XX000XX** del valore commerciale dichiarato (dal ricorrente) di euro 3.200.

Il signor Tafuni risulta essere dipendente a tempo indeterminato, all'origine (dal 2007) con il Ministero della Difesa, successivamente, per quanto si dirà, del Ministero di Grazia e Giustizia.

Le disponibilità economiche attuali del ricorrente, su base mensile, ammontano

a circa € 1.681 ².

Le spese mensili dichiarate dal signor Tafuni Carlo nell'ultimo ricorso presentato ammontano a circa euro 1.145,00 come riportato dalla tabella sottostante:

| <i>Tipologia spesa</i> | <i>Importo</i> |
|-------------------------------------|------------------------|
| Canone di locazione | 250,00 |
| Generi alimentari e varie | 200,00 |
| Abbigliamento e calzature | 50,00 |
| Medicinali, visite mediche e simili | 215,00 |
| Energia elettrica e gas cucina | 145,00 |
| Utenza cellulare | 10,00 |
| Benzina auto (in media) | 175,00 |
| Assicuraz, bollo e manutenz. auto | 100,00 |
| <i>Totale spese mensili</i> | <i>1.145,00</i> |

L'ultima analisi dei dati statistici pubblicati dall'Istat (riferiti all'anno 2022) ha rilevato una soglia di povertà assoluta, riferita alla Regione Sardegna e per nucleo familiare composto da una sola persona, pari a € 837,73 per "comuni fino a 50.000 abitanti" e a € 920,45 per "centro area metropolitana".

La spesa mensile media (sempre dai dati 2022) assunta a livello nazionale per tipologia familiare "persona sola 35-64 anni" presenta invece un valore pari a € 2.079,21.

Tenuto conto dei vari elementi specificati nel ricorso, ossia che il ricorrente è soggetto a frequenti visite mediche e spese per medicinali, inoltre che pur lavorando a Sassari, dove è domiciliato e dove quindi ha anche la necessità di un alloggio per vivere, risiede a Tergu e deve anche assistere parzialmente, o comunque sovrintendere all'assistenza della **x x x x x x x x x x x x**, fatto questo che determina continui spostamenti tra Sassari e Tergu e viceversa, si è portati a ritenere che le spese mensili indicate dal debitore nell'ultimo ricorso presentato possano essere considerate contenute e comunque nel loro complesso congrue rispetto alla situazione personale del ricorrente ⁴.

2 Come da certificazione unica relativa all'anno 2023, mentre quelle dell'attuale nucleo familiare, considerando anche le entrate della madre, ammontano ad euro 2.618 in quanto la Sig.ra **Xxxxx** percepisce una pensione di invalidità civile di circa 410,00 euro lordi e l'indennità di accompagnamento di € 527 circa, per un ammontare complessivo di € 937 circa. Peraltro tali somme risultano vincolate per le necessità della sig.ra **Xxxxx**, di cui il ricorrente è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dietro controllo del xxxxxxxxxxxxxxxx.

3 La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del Comune di appartenenza.

4 Il canone di locazione è riferito all'utilizzo di un'abitazione nel comune di Sassari, asseritamente dichiarato come necessario al Sig. Tafuni per non ricorrere sempre e comunque al viaggio di ritorno presso la residenza di Tergu, considerato che il suo luogo di lavoro è ubicato a Sassari. Tale affermazione non è stata provata in alcun modo, ma appare comunque assolutamente verosimile e coerente con la vita familiare e lavorativa nell'ambito del contesto socioeconomico del sig. Tafuni.

5. L'attività di verifica dell'OCC e la documentazione analizzata

Il sottoscritto è stato formalmente incaricato dal ricorrente in data 13.06.2022. L'ultima versione del piano su cui si basa la presente relazione è stata però presentata in data 15.04.2024. In questo lasso di tempo, l'attività dello scrivente OCC può essere sinteticamente descritta come consistita in:

- colloqui con il debitore e il suo legale; nel corso di tali incontri è stata richiesta ulteriore documentazione considerata necessaria per l'espletamento dell'incarico;
- verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la presentazione dell'accordo, delle condizioni di ammissibilità dello stesso e della completezza della documentazione allegata alla proposta;
- verifica dell'Istituto giuridico ex L. 3/2012, ora CCII, inerente al caso specifico;
- formulazione incarico professionale con determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 15, co. 9 L. 3/2012;
- reperimento e analisi di ogni documentazione utile dal debitore e dalle Banche dati pubbliche;
- effettuazione delle comunicazioni all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali e locali ex art. 8, co. 1 quinquies, L. 3/2012;
- trasmissione delle richieste di precisazione di credito ai creditori;
- esame proposta accordo, soddisfacimento e piano di scadenze;
- verifica della convenienza della proposta di accordo;
- verifica della fattibilità dell'accordo.

Per redigere la presente relazione è stata analizzata ed utilizzata la seguente documentazione, sia in quanto originariamente posta a corredo del ricorso presentato, sia fornita successivamente dal Sig. Tafuni:

- piano di ristrutturazione dei debiti (in precedenza Piano del consumatore) redatti dal debitore con l'ausilio del professionista incaricato;
- assunzione nel 2007 del debitore presso la Marina Militare di La Maddalena (OT);
- non idoneità al servizio militare e conseguente riduzione della retribuzione;
- nuovo profilo professionale assegnato al debitore;
- trasferimento professionale nell'Amministrazione Giudiziaria del Tribunale di Sassari;
- Certificazioni Uniche e dichiarazione dei redditi riferite agli anni dal 2017 al 2023, con l'ausilio anche di diverse copie di buste paga riferite a differenti

periodi;

- contratti di mutuo fondiario concessi prima dal Banco di Sardegna nel 2009 e successivamente dalla Banca di Credito Sardo Spa nel 2011 ai signori Carlo Tafuni, X x x x X x x x x (xxxx) e X x x x X x x x (xxxx); sua successiva rinegoziazione del tasso;
- contratto di finanziamento del 2016 e del 2017 con la Compass Banca Spa, successivo decreto ingiuntivo, atto di citazione in opposizione e successiva Ctu, sentenze parziale e definitiva;
- contratto di finanziamento del 2021 con la Fides Spa;
- contratto di prestito personale del 2020 con la I.FI.VE.R. Spa;
- posizione debitoria già con Findomestic e attualmente ceduta a Banca IFIS, con connesso decreto ingiuntivo;
- precedenti contratti di finanziamento con Findomestic, Compass, Agos ed altri finanziatori;
- ispezioni ipotecarie e catastali;
- ispezioni presso il PRA;
- certificazioni del Crif e della Banca d'Italia sulle posizioni debitorie;
- certificazioni dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate- Riscossione;
- certificazione Comune di Tergu;
- documentazione attestante situazione personale e reddituale sig.ra Xxxxx.

Non è stato possibile consultare i certificati attestanti i problemi di salute del Sig. Tafuni, in quanto per rispetto della privacy lo stesso ha fatto riserva di presentarli in forma privata al Sig. Giudice, qualora richiesti.

6. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

Sulla base delle visure catastali ed ipotecarie, ed in base a tutti gli elementi forniti o comunque riscontrati, nonché a quanto appositamente dichiarato dal ricorrente, non risulta che il Sig. Tafuni abbia compiuto atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili nel quinquennio precedente la data di ammissione al piano né successivamente.

Gli unici atti di disposizione patrimoniale, pur di importanza relativa, riguardano la successione delle varie automobili acquistate e poi alienate. Risulta infatti (dalla visura storica effettuata al PRA) che in data 19/12/2013 il Sig. Tafuni ha acquistato un'autovettura (usata) Alfa Romeo 147, immatricolata in data 11 luglio 2005 (quindi di oltre otto anni di vita), ad un prezzo non rilevabile dalla visura. In data 18/12/2017 la stessa risulta venduta ed in data 03/01/2018 risulta acquistata l'auto ancora oggi posseduta, una Audi A3 usata, targata **XX00XX** (con nuova targa, in quanto in precedenza era targata XX00XX) ed immatricolata per la prima volta in data 30/10/2009 (quindi anche in questo caso l'acquisto ha riguardato un'autovettura usata di circa otto anni) per un prezzo pagato (così come risultante dalla visura) di € 10.300,00.

Tali atti dispositivi appaiono assolutamente normali, di modesto importo, e fisiologici nella normale vita quotidiana di un lavoratore; difatti il Sig. Tafuni ha sostituito un'autovettura acquistata usata, di modello sicuramente non di lusso ma adeguata alle esigenze di chi lavora e viaggia spesso per recarsi al posto di lavoro, con autovettura sostanzialmente analoga per modello e caratteristiche (acquisto di auto usata di circa otto anni), in quanto la precedente era diventata troppo vetusta (oltre dodici anni di utilizzo). Il valore attuale dell'autovettura dichiarato nel ricorso (€ 3.200) appare indicato forse in misura relativamente modesta, può darsi che sia lievemente maggiore, ma è certo che il valore attuale dell'autovettura posseduta dal ricorrente è sicuramente modesto e non rilevante ai fini del presente piano. Fra l'altro è evidente che il valore effettivo verrebbe determinato dal mercato al momento della vendita, vendita che appare però a prima vista difficile, stante la vetustà dell'autovettura.

7. L'attivo accertato e quello disponibile

Sulla base della documentazione prodotta e delle ricerche compiute è stato possibile ricostruire la seguente situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del richiedente.

Dati reddituali e capacità economica mensile

Si evidenziano di seguito i dati reddituali degli ultimi sette anni, estratti dalle

certificazioni uniche e dai modelli 730 redatti per gli anni dal 2017 al 2023 (arrotondati all'unità di euro) ⁵.

| descrizione | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reddito lordo da 730/CU | 23.830 | 22.318 | 25.693 | 25.945 | 25.795 | 25.844 | 24.789 |
| Imposte nette effettive | 3.366 | 3.012 | 4.799 | 5.088 | 4.905 | 5.288 | 3.975 |
| Reddito netto annuale | 20.464 | 19.306 | 20.894 | 20.857 | 20.890 | 20.556 | 20.814 |
| Reddito netto mensile | 1.705 | 1.609 | 1.741 | 1.738 | 1.741 | 1.713 | 1.734 |

Il reddito prodotto dal signor Tafuni deriva dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dal 2007 presso il Ministero della Difesa e dal 2015 presso il Ministero della Giustizia. Attualmente dispone di una somma mensile netta di poco meno di € 1.700, rapportata in dodicesimi di retribuzione ma comprensiva anche della tredicesima.

Patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto

Dalle verifiche catastali e ipotecarie, il signor Tafuni non possiede alcun bene immobile. L'unico bene di sua proprietà è l'autovettura Audi A3 già citata, immatricolata all'origine il 30/10/2009 e valutata dal ricorrente in € 3.200,00 circa.

8. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni

Per individuare le cause dell'indebitamento occorre ripercorrere temporalmente la situazione personale del ricorrente, nonché quella economico patrimoniale, unitamente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte nel lasso di tempo analizzato.

Situazione lavorativa

Il sig. Tafuni, dopo aver frequentato dal dicembre 2003 la scuola Sottoufficiali

⁵ In effetti occorre per precisione rilevare che dai modelli CU si rileva la presenza di redditi soggetti a tassazione separata che non entrano nel conteggio del reddito lordo. Tali redditi non sono stati considerati nella tabella precedente in quanto casuali e non ripetibili né per evenienza né tanto meno per importo, quindi inadatti ad essere considerati per le analisi sul reddito disponibile dei prossimi anni. L'ammontare di tali retribuzioni arretrate annue oscilla (nella misura netta) dai 257 € dell'anno 2021 ai 1527 € dell'anno 2022, mentre negli anni precedenti era mediamente di 750 € circa.

della Marina Militare, e dopo essersi arruolato il 30 aprile 2004 quale Volontario in Ferma Breve ed essere destinato in qualità di nocchiere di Porto all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa, nel 2007, veniva immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente presso la Scuola Sottoufficiali Marina Militare di La Maddalena (OT).

Nel ricorso presentato, il Sig. Tafuni riferisce che, all'incirca all'inizio del 2011 lamentava al proprio medico curante un **xxxx xxxx** di salute e nel maggio del 2011 in seguito ad accertamenti gli veniva diagnosticata una **xxxxxx xxxxx** **xxxxxx**, che richiedeva e tutt'oggi richiede controlli periodici a pagamento di notevole importo.

Il 18 maggio 2011 a causa dello **xxxx xxxxxx** di salute, dopo oltre **000 xxx** di **xxxxxxxxxxx**, veniva dichiarato non xxxxxx al servizio militare (verbale C.M.M.L. di Cagliari), con conseguente mancata erogazione nei mesi di ottobre/novembre 2012 e infine riduzione della retribuzione (€ 255,16 dicembre 2012).

Nel giugno del 2012 il Ministero della Difesa individuava un nuovo profilo professionale più idoneo da assegnare al ricorrente ⁶; si provvedeva dunque alla stipula di nuovo contratto di lavoro, quale dipendente a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna con sede in Cagliari. La retribuzione annua lorda accordata era pari ad € 18.334,11, comprensiva di indennità di vacanza contrattuale di cui alla Tabella C, del CCNL 23/01/2003, oltre agli assegni accessori di diritto, se spettanti, salvo eventuale rideterminazione.

Ulteriormente, nel 2015 veniva inviata una comunicazione avente ad oggetto “Trasferimento nei ruoli del Ministero della Giustizia”, con la quale si comunicava l'avvenuto trasferimento per mobilità, a far data dal 14/12/2015, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, presso la **xx** di Sassari ⁷.

Dalla documentazione presentata risulta infine che, a partire dalla retribuzione di dicembre 2021, veniva applicata una riduzione stipendiale, con rettifica degli importi di diritto (revoca dell'assegno personale riassorbibile pari ad € 224,89), circostanza che comportava l'applicazione di un debito imponibile pari ad € 15.498,61, con conseguente decurtazione di € 110,02 al mese sino all'agosto 2033.

⁶ Assistente amministrativo cod. SA31 del settore amministrativo, giudiziario, storico – culturale e linguistico, Seconda Area, Fascia retributiva F2, (già area B, posizione economica B2).

⁷ Ufficio **XXXXXXXXXX** - profilo professionale di “Assistente giudiziario, Area II, fascia economica F2” -

Situazione debitoria

Per quanto riguarda invece *la sua situazione debitoria*, il primo atto che è stato posto a disposizione risale al 2009 quando (in data 13/5/2009) viene contratto dal Sig. Tafuni un mutuo fondiario di € 90.000 con il Banco di Sardegna (in cui figurano anche la xxxx **Xxxxxxx Xxxxx** e la xxxxxx **Xxxxx Xxxxx** come fidejussori e quest'ultima anche come unica datrice di ipoteca ⁸), la cui restituzione doveva avvenire in venti anni, con una rata mensile di € 557,79 ⁹. Non figurando altri debiti ¹⁰, la situazione debitoria del Sig. Tafuni a tale data era sicuramente tranquilla, e lo stesso risultava sicuramente solvibile, percependo uno stipendio netto mensile di poco più di € 1.700 ¹¹. In base a quanto dichiarato nei vari atti e personalmente esposto nei vari incontri, tali somme dovevano servire in parte per effettuare degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della casa di Tergu, di proprietà della madre, in cui il Tafuni viveva abitualmente (probabilmente a motivo del fatto che era percettore di un maggior reddito rispetto alla mamma), mentre il residuo doveva essere utilizzato personalmente dal ricorrente per sanare precedenti posizioni personali.

In data 12/01/2011 il Sig. Tafuni stipula, insieme alla xxxx **Xxxxxxx** e alla x x x x (quest'ultima sempre come unica datrice di ipoteca), un nuovo mutuo fondiario di durata questa volta trentennale con la Banca di Credito Sardo Spa per un importo di euro 124.542,04. Da notare che nel nuovo mutuo i tre zzzzzzz risultano tutti debitori. Pertanto la posizione della xxxx e della xxxx si modifica dall'essere soggetti garanti ad essere condebitori.

Gli importi netti introitati con tale mutuo sono serviti in gran parte per estinguere il mutuo del Banco di Sardegna (che presentava un residuo di € 85.626,06) e per estinguere il debito Compass già in precedenza indicato (vedi precedente nota n. 10) di cui restava un residuo di € 16.406,37. Le rate mensili, inizialmente di euro 691,59 (tasso nominale del 5,30%), a seguito di una rinegoziazione del mutuo stipulata il 17/03/2016 venivano ridotte ad € 583,20 in quanto il tasso nominale annuo veniva rinegoziato al nuovo tasso del 3,5%. Di tali rate il signor Tafuni riferisce nel

⁸ Accesa sull'unica casa di proprietà, che è anche xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx della Sig.ra **Xxxx** sia del Sig. Tafuni, sita in xxxx via xxxxxxxxx n. xx.

⁹ Perlomeno sino al 31/05/2021, data da cui il mutuo diventava a tasso variabile.

¹⁰ E' possibile che fosse già presente un finanziamento con la Compass (n. 8039818) di cui però non si hanno informazioni, se non che lo stesso è stato estinto per l'importo di € 16.406,37 in data 12/01/2011.

¹¹ Come da mod. 730 2012 relativo ai redditi del 2011.

ricorso presentato di risultare attualmente impegnato per la quota di due terzi, pari a circa 389 euro (anche a seguito della sua nomina **xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** della xxx, avvenuta nell'ottobre del 2013), mentre la somma residua, di circa 195 euro, viene dichiarata come a carico della xxx. La maggiore quota assunta dal ricorrente viene giustificata sia come impegno filiale, e sia a circostanza del fatto che il precedente mutuo era stato assunto da lui medesimo per finanziare anche precedenti impegni di natura personale.

Risulta inoltre che, sempre nel 2011, vi fosse già la presenza di una carta di credito revolving Findomestic (conto n. 10038913566421) su cui era stato concesso nel maggio del 2011 un ulteriore importo finanziato di € 4.800,00 che, già a metà del 2011, prevedeva un impegno mensile di restituzione di circa 200 €. Questa carta revolving, pur restando sempre presente, nel tempo è stata soggetta a numerosi movimenti di finanziamento e di estinzione; su tale carta verrà poi concesso l'ulteriore prestito di cui al successivo punto 7.

Negli anni successivi il Tafuni accende una serie di finanziamenti, che vengono spesso utilizzati anche per estinguere quelli precedenti. Più in dettaglio ¹²:

- 1) in data 16/2/2011 la Agos Ducato concede un prestito personale di € 13.302,81 (erogato netto effettivo € 12.000), di durata decennale, tasso TAEG 9,50 %, rata mensile effettiva € 169,30 e importo totale da restituire € 20.160,00;
- 2) in data 4/5/2012 la Findomestic concede un prestito personale finalizzato di € 14.000,00 (erogato netto effettivo per € 9.001,87 in quanto la differenza viene utilizzata per estinguere un precedente prestito Findomestic per € 4.998,13), di durata settennale, tasso TAEG 8,88 %, rata mensile effettiva € 236,40 e importo totale da restituire € 19.857,60; concede anche nella stessa data un prestito revolving di € 1.500,00 da rimborsare con rate di almeno € 60 mensili;
- 3) in data 15/2/2013 la Intesa Sanpaolo concede un prestito personale di € 35.243,62 (erogato netto effettivo € 33.001), di durata decennale, tasso TAEG 10,20 %, rata mensile effettiva € 426,67 e importo totale da restituire € 51.716,98; l'importo netto erogato viene utilizzato per un importo di € 24.104,32 per estinguere i due prestiti personali erogati rispettivamente da

¹² Tutti i tassi TAEG indicati sono quelli dichiarati in contratto o nella corrispondenza inviata dall'emittente.

Agos (di cui al precedente punto 1) e Findomestic (di cui al precedente punto 2) ¹³;

- 4) in data 20/05/2013 il Sig. Tafuni accende un ulteriore finanziamento con l'INPDAP, da restituire tramite cessione del quinto, di importo lordo di € 29.910,97 (erogato netto effettivo € 28.944,44), di durata decennale, rata mensile € 295,01 e importo totale da restituire € 35.401,20; l'importo netto erogato viene (molto probabilmente) utilizzato per estinguere, per un importo di € 18.185,79 e in data 02/07/2013, parte del prestito personale erogato da Intesa Sanpaolo (di cui al precedente punto 3).

Dunque, già dalla metà del 2013 il sig. Tafuni ha impegni finanziari per restituzione dei debiti perlomeno per complessivi € 959,88 così composti:

| | |
|----------|--|
| € 461,06 | per 2/3 rata mensile mutuo Banca di Credito Sardo; |
| € 203,81 | per nuova rata prestito personale Intesa Sanpaolo; |
| € 295,01 | per nuova rata prestito personale INPDAP. |

Se a questi impegni si aggiunge la rata mensile minima di € 60,00 sul prestito revolving concesso dalla Findomestic si perviene all'impegno mensile di restituzione pari a € 1.019,88 ¹⁴. Considerato che in tale periodo lo stipendio mensile netto del ricorrente risulta essere di circa euro 1.550 ¹⁵ è evidente come la quota residua (pari a poco più di € 500) non fosse sufficiente per le esigenze quotidiane, e come pertanto parte (o gran parte) delle entrate da finanziamenti ricevuti possono di fatto essere considerate come integrazioni al reddito mensile netto necessarie per poter soddisfare le normali/minime esigenze di vita.

Pertanto già a partire da tale periodo temporale (ma probabilmente anche già in precedenza, anche se non si hanno sufficienti informazioni per poterlo determinare con precisione) il ricorrente Sig. Tafuni versava in una situazione di "cronico" sovraindebitamento ¹⁶. La qualificazione di cronico viene giustificata dal fatto che non era possibile per il ricorrente continuare a pagare i prestiti e contemporaneamente espletare la normale vita quotidiana, considerati anche i problemi di salute personali

¹³ Peraltro il 1° luglio 2013 il prestito viene rimborsato parzialmente per € 18.000 e la rata mensile scende a € 203,81.

¹⁴ Nel febbraio del 2013 il debito connesso alla carta Findomestic revolving n. 10038913566451, che prevedeva una rata mensile di restituzione di circa € 200,00 era stato totalmente estinto, e riprenderà solo nel 2015.

¹⁵ Come da Certificazione unica relativa all'anno 2013.

¹⁶ La situazione non cambierebbe di molto qualora si volesse considerare la quota di mutuo solamente per 1/3 anziché per 2/3. Difatti gli impegni mensili scenderebbero a € 789,35 e le disponibilità mensili aumenterebbero a circa € 760, comunque insufficienti per le necessità della vita quotidiana del Sig. Tafuni.

XXXXX XXXXXXXX, e pertanto egli era spinto a ricorrere ad ulteriori entrate derivanti da continue e reiterate accensioni di nuovi prestiti personali.

La situazione sicuramente non migliora nei periodi successivi, anzi chiaramente, come spesso succede in tali frangenti, si viene a determinare un progressivo aumento dell'indebitamento con conseguente peggioramento delle risorse mensili residue disponibili, che quindi devono essere obbligatoriamente integrate da nuovi prestiti finanziari di tipo personale.

Difatti:

- 5) in data 11/9/2014 la Findomestic concede un nuovo prestito personale ¹⁷ di presumibili € 13000/13500 che prevede una rata mensile di circa € 177, di durata prevista in otto anni e otto mesi (104 rate) e importo totale da restituire perlomeno di € 18.500;
- 6) in data 30/05/2016 la società Futuro SpA concede un nuovo prestito personale di € 26.776,96, di durata decennale, tasso TAEG 6,30 %, rata mensile effettiva € 299,00 e importo totale da restituire € 35.880,00;
- 7) in data 09/09/2016 la società Findomestic concede un prestito straordinario (a valere sulla carta revolving già concessa) di € 4.000 con rata mensile di restituzione di ulteriori € 100,40;
- 8) in data 02/11/2016 la società Compass SpA concede e rilascia al ricorrente una carta di credito revolving con un massimale di € 5.000,00 ed una rata di restituzione mensile pari al 5 % del saldo esistente (quindi di € 250,00 considerata sul massimale di utilizzo) ed in ogni caso non inferiore a € 150,00.

Dopo queste ulteriori concessioni di finanziamenti gli impegni finanziari mensili del ricorrente risultano così determinati:

| | |
|-----------------|--|
| € 461,06 | per 2/3 rata mensile mutuo Banca di Credito Sardo; |
| € 203,81 | per nuova rata prestito personale Intesa Sanpaolo (punto 3); |
| € 295,01 | per nuova rata prestito personale INPDAP (punto 4); |
| € 60,00 | per rata prestito carta revolving Findomestic (punto 2); |
| € <u>177,00</u> | per rata prestito personale Findomestic (punto 5); |

¹⁷ Di cui il ricorrente non è riuscito a fornire la documentazione contrattuale originaria, ma i cui dati approssimativi sono stati reperiti tramite le informazioni presenti nella banca dati CRIF, nonché tramite i documenti relativi alla sua estinzione.

€ 1.196,88 *totale impegni mensili a partire da ottobre 2014*
€ - 72,26 riduzione rata mutuo Banca Intesa (dal marzo 2016)
€ 299,00 per rata mensile prestito personale Futuro SpA (punto 6)
€ 1.423,62 *totale impegni mensili a partire da giugno 2016*
€ 100,40 per rata mensile aggiuntiva carta Findomestic revolv. (n.7);
€ 1.524,02 *totale impegni mensili a partire da ottobre 2016*
€ 150,00 per rata mensile carta revolving Compass (punto 8);
€ 1.674,02 *totale impegni mensili a partire da dicembre 2016.*

Dunque le restituzioni mensili aumentano, a partire dall'ottobre del 2014 a circa € 1.200 mensili¹⁸ ed arrivano al notevole importo (teorico, in quanto effettivamente non pagato a causa della già conclamata situazione di sovraindebitamento e di crisi finanziaria) di oltre € 1.650,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2016.

Considerato che lo stipendio mensile netto medio del ricorrente (calcolato in dodicesimi) varia in tali periodi di tempo dai 1550 euro del 2014 ai 1770 euro del 2015, per poi ritornare a 1570 euro nel 2016¹⁹, **è evidente come non rimangano al Sig. Tafuni somme per vivere e come pertanto appaia più che verosimile che le rate vengano pagate non solo dalle disponibilità reddituali ma bensì in buona parte anche tramite l'accensione di nuovi prestiti.**

A partire dall'anno 2017 il ricorrente continua a sostituire i prestiti esistenti con prestiti nuovi, ossia accende nuovi finanziamenti utilizzando parte delle somme concesse per estinguere i precedenti finanziamenti.

Più in dettaglio:

- 9) in data 17/02/2017 stipula un nuovo finanziamento con la società RACES Finanziaria SpA, da restituire tramite cessione del quinto, di importo erogato di € 28.336,04, di durata decennale, tasso TAEG 5,51 %, rata mensile € 306,00 e importo totale da restituire € 36.720,00; *l'importo netto erogato viene utilizzato per estinguere il precedente finanziamento con cessione del quinto erogato dall'INPDAP (punto 4) per un importo di estinzione*

¹⁸ Addirittura, nel 2015, era stato ripreso l'utilizzo della prima carta revolving della Findomestic, con una rata variabile tra i 150 e i 200 euro, per cui per alcuni periodi del 2015 l'impegno mensile si attestava, e a volte superava, i 1.350,00 euro.

¹⁹ Come da dichiarazioni mod 730 e/o certificazioni uniche consultate.

(avvenuta tramite versamento diretto della società erogante) di 18.727,49; **gli impegni mensili diventano pari a € 1.685,01** (€ 1.674,02 detratta rata INPDAP € 295,01 sommata rata RACES € 306,00);

- 10) in data 18/12/2017 stipula un nuovo prestito personale con la società COMPASS SpA, di importo di importo lordo di € 32.061,36 (erogato netto effettivo € 30.000,00), di durata settennale, tasso TAEG 9,90 %, rata mensile € 535,57 e importo totale da restituire € 45.103,24; *l'importo netto erogato viene utilizzato per un importo di € 19.056,36 per estinguere i due prestiti personali erogati rispettivamente da Intesa Sanpaolo (di cui al precedente punto 3) e Findomestic (di cui al precedente punto 5)*²⁰; **gli impegni mensili diventano pari a € 1.839,77** (€ 1.685,01 detrattate rate Intesa e Findomestic € 380,81 sommata rata Compass € 535,57);
- 11) in data 16/07/2020 stipula un nuovo prestito personale, con delega di pagamento diretta in busta paga, con la società IFIVER SpA, di importo di importo lordo di € 30.057,25 (erogato netto effettivo € 30.000,00), di durata decennale, tasso TAEG 4,92 %, rata mensile € 316,00 e importo totale da restituire € 37.920,00; *l'importo netto erogato viene utilizzato per un importo di € 18.799,99 per estinguere il prestito personale con delega di pagamento erogato da Futuro SpA (di cui al precedente punto 6);* **gli impegni mensili diventano pari a € 1.856,77** (€ 1.839,77 detratta rata Futuro € 299,00 sommata rata IFIVER € 316,00);
- 12) ad ultimo, in data 20/05/2021 stipula un nuovo finanziamento con la società FIDES SpA, da restituire tramite cessione del quinto, di importo erogato di € 32.023,77, di durata decennale, tasso TAEG 4,20 %, rata mensile € 326,00 e importo totale da restituire € 39.120,00; *l'importo netto erogato viene utilizzato per estinguere il precedente finanziamento con cessione del quinto erogato dalla RACES SpA (punto 9) per un importo di estinzione (avvenuta tramite versamento diretto della società erogante) di 19.094,26;* **gli impegni mensili diventano pari a € 1.877,77** (€ 1.856,77 detratta rata RACES € 306,00 sommata rata FIDES € 326,00).

²⁰ Utilizzati anche per estinguere una carta American Express (probabilmente revolving per l'importo di € 1.500) che risulterebbe concessa in data 18/11/2016 ed estinta per € 1.373,08 in data 29/01/2018, quindi appunto anche tramite l'apporto della fonte finanziaria fornita dal prestito personale Compass SpA.

Chiaramente a tale data la situazione debitoria del sig. Tafuni era già ampiamente oltre il livello tollerabile e lo stesso aveva da tempo iniziato a non rispettare le sue scadenze. Difatti in data 4 novembre 2019 la Compass richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo in quanto il ricorrente non aveva onorato né le rate di restituzione del credito revolving concesso sulla carta di credito (di cui al precedente punto 8) né le rate di restituzione del prestito personale (di cui al precedente punto 10). La richiesta veniva accolta e in data 2 marzo 2020 il Tribunale di Sassari emetteva decreto ingiuntivo condannando il ricorrente a pagare l'importo di € 38.802,98, gli interessi come da domanda nonché le spese legali liquidate in € 1.305,00. Tale decreto ingiuntivo veniva opposto; le vicende di tale causa vengono, per non appesantire la trattazione, riassunte in nota ²¹. A seguito della sentenza emessa, che ha solo parzialmente confermato il decreto ingiuntivo, la Compass ha inviato un atto di precetto per il debito così come accertato in sentenza, ossia in linea capitale per € 32.061,36 nonché interessi legali e spese per € 2.719,62 per un importo complessivo pari ad € 34.780,98.

Anche la Findomestic in data 02/12/2022 ha provveduto a cedere il suo credito nei confronti del ricorrente a Banca Ifis SpA, a causa della morosità e dell'insolvenza del ricorrente; la banca IFIS ha di recente richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, nonché emesso atto di precetto, in base al quale si è identificato il debito preciso.

²¹ In data 17.06.2020 il ricorrente depositava atto di citazione in opposizione, eccependo in primo luogo la nullità delle clausole del contratto di finanziamento e della carta di credito "Gold" e il superamento del c.d. tasso soglia. L'opponente sottolineava che la Compass, pur nella consapevolezza della situazione di sovraindebitamento, gli aveva proposto un prestito di consolidamento, peraltro con un tasso di interesse ben più alto rispetto alla maggior parte di quelli applicati ai debiti che si andavano ad estinguere. Al momento della concessione del prestito egli, infatti, era già fortemente indebitato, al punto da non riuscire più a far fronte agli impegni mensili esistenti. Pertanto non avrebbe potuto ricevere un altro finanziamento in quanto la sua retribuzione non aveva una sufficiente capienza e la banca avrebbe dovuto quindi valutare la mancanza del requisito del merito creditizio. La predetta grave condotta della banca configurava per il ricorrente una manifesta violazione dei principi di buona fede, correttezza e lealtà. Da ciò ne conseguiva il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, e lo stesso chiedeva che fossero dichiarati non dovuti interessi e che il quantum preteso fosse rideterminato considerate le somme già corrisposte dall'opponente. L'opposta contestava le avverse allegazioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto alcuna violazione in tema di valutazione del merito creditizio poteva essere rilevata, poiché questa aveva ad oggetto la capacità del consumatore di restituire le somme concesse e non anche la sua capacità di usarle correttamente e, inoltre, l'opponente risultava essere dipendente di un ente pubblico dal 2003 e non risultava aver subito protesti, né risultava segnalato presso le centrali rischio. Dichiarava inesistente l'asserita violazione delle norme in tema di usura e rilevava che non era stato richiesto il pagamento d'interessi di mora. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto emesso.

Il Giudice istruiva la causa anche ammettendo la dedotta Ctu e, in seguito al deposito della perizia, con sentenza parziale, rigettava la contestazione in ordine alla violazione del divieto di anatocismo e alla corretta determinazione del Taeg ma accertava la violazione della verifica del merito creditizio dichiarando non dovuti gli interessi e rinviando per altri aspetti. Attualmente è stata emessa la sentenza definitiva di primo grado con la quale il Tafuni è stato condannato alla restituzione del solo capitale nell'indicato importo di € 32.061,36 oltre interessi legali, con compensazione delle spese di giudizio.

Il Sig. Tafuni risulta anche titolare di un conto corrente acceso (in data non conosciuta) presso Intesa Sanpaolo SpA sul quale è stato poi concesso (in data 13/12/2010²²) un affidamento bancario di € 1.600,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente. Tale conto risulta funzionale all'addebito mensile delle rate del mutuo e l'affidamento ivi concesso risulta utilizzato, quasi costantemente, nei limiti del fido massimo²³.

9. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni

Il Sig. Tafuni, nel ricorso presentato, espone quanto segue:

- 1) all'inizio del 2011 lamentava al proprio medico curante un problema di salute e nel maggio del 2011 in seguito ad accertamenti gli veniva diagnosticata una **xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, che richiedeva e tutt'oggi richiede controlli periodici a pagamento - di notevole importo;
- 2) sempre più o meno nel suddetto periodo (2012), a causa dei problemi di salute enunciati sopra, richiedeva un'aspettativa al datore di lavoro (Marina Militare);
- 3) nel 2014 si presentava un ulteriore problema di salute **xx xxx**, per cui era necessario un intervento di **xxxxxx xxxxxx** per patologia (09/07/2014) il cui costo ingente veniva sostenuto direttamente dal ricorrente;
- 4) in data 13 aprile 2023 è stato necessario ripetere l'intervento **xxxxxx** presso una clinica privata di Cagliari a causa di un danno grave **xxx xxxxx** subito durante il precedente intervento, sostenendo un ulteriore costo di € 3.580,00.

Lo stesso dichiara inoltre che, ad aggravare ulteriormente la sua situazione economica e personale hanno concorso notevolmente, oltre ai suddetti problemi di salute, anche gli ulteriori fattori qui di seguito elencati:

- a) le precarie condizioni di salute della **xxxxx**, alla quale già nel 2011 veniva

²² Fonte dati CRIF.

²³ Si rileva dall'esame delle risposte delle banche dati interpellate (CRIF e Banca d'Italia) che il ricorrente risulta anche quale garante di un mutuo ipotecario trentennale acceso dalla **xxxxx** e dal **xxxxx** il 28/10/2011. Alla data della risposta la restituzione delle rate del mutuo risultava regolare, con un debito residuo di € 122.000 circa. Pertanto tale obbligazione di garanzia non incide sullo sviluppo del piano proposto.

diagnosticata una **xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx** ²⁴, a seguito della quale erano necessarie cure **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**; nell'ottobre del 2013 il ricorrente veniva anche nominato **xxxxxxxx xx xxxxxx**. Dall'insorgere della **xxxxxx** a circa la fine del 2012 (data d'inizio di erogazione della **xxxxxxxxxxxxxxxx** e della pensione di **xxxxxxxxxxxxxxxx**) la sig.ra **Xxxxxx** percepiva solamente la pensione di reversibilità del marito di circa € 700,00. Tale somma non era sufficiente per il pagamento delle spese mensili della stessa, inerenti la retribuzione ed i contributi delle **xxxx**, le spese mediche, i medicinali, gli ausili e presidi medico sanitari e tutte le altre spese indispensabili; pertanto per la differenza tali costi gravavano in maniera significativa sul reddito del ricorrente. Anche con il percepimento della pensione riconosciuta per **xxxxxx** le spese sono tuttora numerose e gravose ed il sig. Tafuni si è sempre accollato tutti i pagamenti indebitandosi e richiedendo un aiuto economico alla **xxxx** e ad amici. Sempre a causa della **xxxx** si era costretti a ristrutturare la casa di abitazione, per adattarla alle **xxxxxxxxxxxxxxxx**, col sostenimento di notevoli spese;

- b) una truffa subita nel febbraio 2012 da parte del proprietario di una concessionaria di auto in Sassari, al quale il sig. Tafuni conferiva mandato per la vendita di una propria autovettura (Fiat 500 targata DZ524FC) per un importo di € 9.000,00. Egli, inoltre, gli versava un acconto da € 3.000,00 in contanti per l'acquisto di una nuova auto, la quale però non veniva mai consegnata. Il concessionario consegnava al Tafuni un assegno bancario tratto sul proprio conto corrente della Banca di Sassari dell'importo di € 9.000,00, ma invitava il ricorrente a non incassarlo prima di una certa data. Trascorso tale termine, lo ricontattava intimandogli ancora una volta di non portarlo all'incasso nell'immediato. A questo punto il Tafuni si recava presso la filiale del Banco di Sardegna di Castelsardo per provvedere all'incasso e scopriva come l'assegno fosse senza copertura. Pertanto, il concessionario, nella trattazione del ricorrente, prendeva in carico la sua autovettura, la vendeva a terzi e non provvedeva a pagare la somma stipulata al momento della vendita a quest'ultimo, trattenendo anche l'acconto di € 3.000 versato per l'acquisto di una nuova autovettura che non veniva mai consegnata.

²⁴ Come da verbale medico che **xxxxxx x'xxxxxx**.

In data 16.04.2012 il sig. Tafuni sporgeva querela. Il 10.05.2018 il PM, visti gli atti stilati nei confronti dell'indagato per il reato di cui all'art. 641 c.p., rilevando come il reato fosse ormai prescritto, richiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del caso. Il Gip, ritenuta l'accogliibilità della richiesta, disponeva l'archiviazione.

A causa delle truffe subite ed anche della mancanza della retribuzione causata dall'aspettativa (già prima segnalata) il ricorrente si ritrovava dunque a non aver liquidità sufficiente per portare avanti una vita dignitosa;

- c) a causa di quanto sopra indicato si ritrovava anche privo di autovettura, che riacquistava dopo ben dieci mesi, nel dicembre 2012, per un prezzo di € 3.000,00. Questa auto veniva rivenduta a terzi poiché presentava difetti che ne deprezzavano il valore e richiedevano interventi costosi. Pertanto ne acquistava un'altra del valore di € 6.000,00 circa, la quale era utilizzata fino al 03.01.2018 in quanto in tale periodo vendeva la precedente ed acquistava un'altra autovettura usata (Audi A3 immatricolata nell'ottobre del 2009), che tutt'ora utilizza;
- d) ad ultimo espone ²⁵ di aver dovuto sempre sostenere spese per locazioni avendo lavorato prima a Cagliari, poi a La Maddalena e dal 2015 a Sassari. Dal 2015 al 2018 ha sostenuto delle spese di locazione per euro 310 oltre le utenze e, successivamente, non potendo più sostenere tali spese, ha trovato sistemazione presso un amico al quale riconosce una somma mensile di euro 250 oltre le spese per le utenze.

Pertanto, fermo restando quanto descritto nel capitolo precedente, tenuto conto anche del fatto che non tutti gli accadimenti risultano documentalmente provati, ma che non vi è motivo di dubitare dell'affidabilità del Sig. Tafuni e della veridicità delle dichiarazioni da lui rese, e che in ogni caso i fatti documentati sono già di per se stessi sufficienti a dimostrare la genesi della situazione di sovraindebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore a adempiere alle obbligazioni possono dunque essere così sintetizzate:

- i problemi di salute personale accusati nel 2011 che hanno causato, oltre al sostenimento di ingenti spese mediche, anche l'xxxxxxx al servizio militare

25 Senza produrre documentazione, ma con argomentazioni delle quali non vi è però motivo di dubitare.

- con conseguente ricollocamento lavorativo e riduzione del salario;
- i successivi problemi di salute **xxx xxxx** per i quali ha dovuto subire un primo intervento chirurgico nel 2014 e successivamente un altro nel 2023;
 - i problemi di salute della **xxxx** del ricorrente, che hanno richiesto e richiedono costantemente ingenti spese mediche e di **xxxxxxxx**;
 - la ristrutturazione della casa di abitazione, resasi necessaria anche a causa dei problemi di **xxxxx** e per renderla idonea alle **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** della **xxxx**, e per le quali ristrutturazioni il signor Tafuni ha contratto il primo mutuo fondiario;
 - la truffa subita per opera del proprietario di una rivendita di automobili per la vendita dell'automobile del signor Tafuni e l'acquisto di un'altra, a causa della quale il Tafuni ha perso l'ammontare di euro 12.000 tra il valore dell'auto venduta (mai incassato) e l'acconto versato per una nuova autovettura mai avuta; di fatto, dalle carte presentate, non risulta che il Sig. Tafuni abbia mai avuto il ristoro di quanto da lui perso in questa operazione;
 - la riduzione salariale avvenuta nel corso del 2021 che ha ridotto ulteriormente le disponibilità liquide del Tafuni.

L'insieme combinato di questi fattori nel tempo ha progressivamente esposto il ricorrente ad una situazione di sovraindebitamento. Sembrano pesare notevolmente, in tale quadro, l'insorgere della malattia della **xxxxx**, che ha aggravato un quadro finanziario già non florido ma che probabilmente il ricorrente sarebbe riuscito, in mancanza di tale evento, a riportare nella giusta via mentre la malattia con le conseguenti spese ha contribuito ad aggravare definitivamente ed irrimediabilmente la situazione personale ma anche finanziaria del ricorrente. D'altronde non vi è persona che ha avuto a che fare con parenti o comunque anziani che hanno bisogno di **xxxxxxxx** che non possa ben capire quanto l'insorgere di una **xxxx xxxxx** e/o comunque di una condizione **xxxxxxxx** aggravi la vita personale di chi gli sta vicino e lo accudisce, in termini di impegno, di tempo ma anche e soprattutto di spese continue ed ingenti dovute all'assistenza **xxxxxxxx** del **xxxxxx** **xxxxxxxx** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.

Quanto alla meritevolezza del debitore, non si ravvisano elementi che evidenzino un ricorso spropositato al credito con la consapevolezza di non poter adempiere a danno dei creditori, in quanto l'assunzione dei debiti era dovuta alla

necessità di saldare i debiti precedenti ed avere un minimo di liquidità per mantenere delle condizioni di vita decenti, considerate le varie problematiche esposte. Pertanto si ritiene che non si possano rilevare nell'atteggiamento del debitore gli estremi di una colpa grave.

10. Situazione debitoria attuale

Dalla documentazione messa a disposizione del sottoscritto, tenuto conto di tutto quanto già esposto in precedenza, è stata rilevata la seguente posizione debitoria attuale del ricorrente (aggiornata alla data del 4 aprile 2024).

Al fine di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati forniti, lo scrivente ha trasmesso agli Enti la comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 quinquies L. 3/2012 nonché la richiesta di precisazione di credito al Crif relativamente ai dati creditizi presenti nel sistema Eurisc. Ha inoltre richiesto la specificazione di ulteriori dati in merito al debito del Sig. Tafuni ai soggetti creditori (anche se non tutti hanno fornito specifiche risposte).

Nel ricostruire la situazione debitoria del ricorrente occorre considerare che la presentazione del Piano del consumatore, attualmente Piano di ristrutturazione dei debiti, è stata pienamente riconosciuta come una procedura concorsuale, ed è stata quindi ad essa estesa l'applicazione dell'art. 55 legge fallimentare che sospende, ai fini del concorso, la maturazione degli interessi sui crediti non garantiti in alcun modo, ossia sui crediti chirografari, dal momento della dichiarazione di fallimento, a cui si deve assimilare la presentazione della domanda concernente il Piano del consumatore/Piano di ristrutturazione dei debiti. Esplicitamente sia l'art. 9 co. 3-quater L.3/2012 sia l'art. 68 co. 5 CCII prevedono che dal momento del deposito del Piano sia sospeso, ai fini del concorso, il decorrere degli interessi, convenzionali o legali.

Pertanto sulla base di tutti gli elementi in possesso e delle risposte ottenute si può riepilogare come segue la situazione debitoria attuale (alla data del 4/4/24) del Tafuni:

| Creditore | Causale | Importo al 04/04/24 | Importo al 30/04/24 |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Compass | Sentenza | 34.816,12 | 34.873,21 |
| IFIVER SpA | Prestito personale | 22.216,22 | 21.966,35 |
| Fides SpA | cessione del quinto | 24.494,07 | 24.251,87 |
| IFIS ex Findomestic | D. l. -Cess. carte Findomestic | 6.410,42 | 6.420,02 |
| Intesa San Paolo SpA | affidam. su c/c n. 100000002660 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totale senza mutuo | | 89.536,83 | 89.111,45 |
| Mutuo Banca Intesa | mutuo ipotecario (210 rate da € 583,20) – valore complessivo (capitale € 97.124,45 circa) | 122.472,00 | 121.888,00 |
| Totale con il mutuo | | 212.008,83 | 210.999,45 |

Si evidenziano di seguito le caratteristiche sintetiche di ciascun debito, premettendo che una migliore analisi verrà effettuata nel paragrafo successivo. Si espone infine come l'agenzia delle entrate abbia segnalato (solo nell'ultima comunicazione inviata) una piccola posizione debitoria, inserita di recente e non ancora notificata, relativa ad un recupero crediti per spese di giustizia per € 137,45, che il Sig. Tafuni ha già saldato per non complicare ulteriormente la stesura e lo sviluppo del Piano, vista l'esiguità dell'importo. Oltre ad aggiornare la situazione debitoria alla data del 4/4/2024, si preferisce considerare ed aggiungere, ai fini della redazione del piano, anche i valori al 30/4/2024, data in cui si prevede possa avvenire la presentazione della domanda e quindi la cristallizzazione degli interessi.

Mutuo Banca Intesa: il credito deriva dalla stipula in data 12.01.2011 di un mutuo fondiario trentennale di euro 124.542,04 tra la banca mutuante “Banca di Credito Sardo Spa” (ora Banca Intesa) e la parte mutuataria costituita dai signori Tafuni Carlo, Z z z z z Zzzzz (xxx) e Zzzz Zzzz (xxxx), la quale ultima risulta essere l'unica datrice di ipoteca. La prima rata scadeva contrattualmente il 1° aprile 2011, pertanto lo stesso si sarebbe dovuto estinguere il 31 marzo 2041; probabilmente a seguito di sospensione del decorso delle rate per almeno sei mesi (normativamente consentita nei periodi precedenti a causa delle gravi e note crisi) attualmente la

scadenza è stata postdatata al 1° settembre 2041. Il mutuo prevedeva in origine una rata mensile di euro 691,59 e successivamente, a seguito di una rinegoziazione avvenuta in data 17.03.2016, di euro 583,20 (€ 584,70 comprensive delle spese di incasso). Il mutuo è garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà dxxxxxxxxxxxxxxxx identificato al NCF al F. x, Mapp. xxx, cat. A/3 sito in xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xx del valore di euro 249.084,08. Dopo aver pagato la rata in scadenza nel mese di marzo 2024 risultano da pagare 210 rate, per un debito complessivo per capitale ed interessi pari a € 122.472,00 mentre al 30 aprile il debito residuo complessivo ammonterà, dopo il pagamento della rata in scadenza, a € 121.888,00;

Finanziamento Compass: il debito in esame deriva da due finanziamenti, il primo ottenuto in data 02.11.2016 e consistente nell'apertura di una linea di credito per euro 5.000, e il secondo per euro 30.000 ottenuto in data 18.12.2017. A seguito dell'inadempienza del debitore, il Tribunale di Sassari in data 02.03.2020 ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 185/2020 – R.G. 3442/2019 per l'importo di euro 38.802,98 oltre interessi legali e competenze professionali. Il Sig. Tafuni ha proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo con varie argomentazioni. Attualmente, dopo essere prima stata emessa una sentenza parziale (vedi precedente nota n. 21) è stata emessa la sentenza di primo grado, sulla base della quale la Compass ha emesso atto di precetto per complessivi € 34.780,98 di cui € 32.061,36 per capitale maturato, € 2.236,65 per interessi legali e € 482,97 per onorari legali ed accessori.

Il credito complessivo aggiornato (negli interessi legali) alla data del 4/4/2024 ammonta a € 34.816,12, mentre al 30 aprile ammonterà a € 34.873,21;

Prestito personale I.FI.VER. SPA: il debito (già analizzato al precedente punto 11) prevede il pagamento diretto tramite delega di pagamento sullo stipendio, pertanto il ricorrente è allo stato in regola con i pagamenti. Il debito residuo in linea capitale previsto dopo il pagamento della rata in scadenza nel mese di marzo del 2024 ammonta a € 22.216,22 (come da piano di ammortamento allegato al contratto), mentre al 30 aprile, dopo il pagamento della successiva rata, ammonterà a € 21.966,35;

Prestito personale Fides Spa: il debito (analizzato al precedente punto 12), prevede il pagamento mediante cessione del quinto dello stipendio inserita in busta paga, pertanto il ricorrente è allo stato in regola con i pagamenti. *Il debito residuo in linea capitale* previsto dopo il pagamento della rata in scadenza al 31/03/2024 *ammonta a € 24.494,07,* mentre al 30 aprile, dopo il pagamento della successiva rata, ammonterà a € 24.251,87;

Ifis NPL Investing Spa: il credito deriva da due linee di credito, una da euro 5.000 e l'altra da euro 1.500, ottenute con due carte Findomestic. In data 02.12.2022 la Findomestic Banca Spa comunicava la cessione del credito per euro 5.391,14 alla società Ifis NPL Investing Spa. Sono state richieste informazioni dettagliate sul credito vantato sia alla Findomestic sia alla IFIS: la Findomestic ha risposto dicendo di aver ceduto il credito e di non aver pertanto alcun credito nei confronti del Sig. Tafuni, mentre la IFIS non ha fornito alcuna risposta. Recentissimamente, mentre la redazione della presente relazione era in fase avanzata è stato notificato al Sig. Tafuni un decreto ingiuntivo che conferma il predetto credito, ed aggiunge però spese legali per complessivi € 922,90 nonché maturandi interessi al tasso legale, che conteggiati dalla data della domanda sino al 4 aprile 2024 ammontano a € 83,46; pertanto *il debito complessivo ammonta a tale data a € 6.410,42* mentre, aggiornando gli interessi legali al 30 aprile (€ 105,98) il debito complessivo assumerà l'importo complessivo di € 6.420,02;

Conto corrente n. 100000002660 Intesa San Paolo Spa: il debito deriva dalla concessione di un affidamento per apertura di credito a valere sul conto corrente n. 100000002660 acceso presso la banca Intesa Sanpaolo; il conto corrente risulta costantemente utilizzato, anche perché necessario ai fini dell'addebito della rata di mutuo; l'affidamento ivi concesso risulta usualmente utilizzato in misura molto vicina ai limiti massimi del fido, per cui se ne assume un saldo debitorio pari a € 1.600,00.

11. Analisi del merito creditizio

Per ciascuno dei finanziamenti in essere in capo al ricorrente occorre dare indicazioni, in base alla normativa applicabile, (art. 68 co. 3 CCII, già art. 9, comma 3bis 2, L. 3/2012), “sul fatto che ... il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato...”

Occorre anche ricordare che la composizione del nucleo familiare del Sig. Tafuni è variata nel tempo e potrebbe risultare attualmente differente da quella che era al momento in cui sono stati richiesti i vari finanziamenti. In ogni caso occorre tener presente che:

- il Sig. Tafuni ha dichiarato nei vari incontri intercorsi che i prestiti sono stati richiesti inserendo nelle domande di finanziamento esclusivamente la sua situazione personale, senza citare la madre;
- il Sig. Tafuni sembra risiedere di fatto autonomamente da diverso tempo; da un punto di vista anagrafico la residenza e il suo nucleo di famiglia risultano autonomi, (ossia separati dalla madre) perlomeno a partire dal 01/02/2018 e sino al 23/11/2023, giorno in cui si è anagraficamente riunito con la madre nello stesso stato di famiglia (vedi schede anagrafiche);
- per gli anni che possono interessare il presente paragrafo (e comunque sin dal 2013) la Sig.ra Xxxxx era già stata xxxxx xxxxxx e il ricorrente xxxxxxxx xxx; è pertanto evidente che il sig. Tafuni non potesse certo disporre dei redditi della xxx per poter far fronte alle rate di rimborso dei prestiti.

Per tutti questi motivi si è reputato corretto valutare il merito creditizio con riferimento esclusivo alla sola posizione del Sig. Tafuni (senza tenere conto della presenza della madre nel nucleo familiare).

Occorre premettere che il sottoscritto non ha notizie di eventuali concrete valutazioni preliminari del merito creditizio svolte dai soggetti finanziatori né può pertanto valutare la loro adeguatezza al caso concreto.

Peraltro, sulla base di quanto indicato nel precedente paragrafo 8, è evidente che il Sig. Tafuni versasse in situazione di cronico sovraindebitamento sin da diversi anni or sono. Come già detto, già dall'anno 2013 il Sig. Tafuni era gravemente sovraindebitato, in quanto, a fronte di uno stipendio medio di circa 1.550 euro, lo

stesso aveva l'obbligo contrattuale di corrispondere quote mensili di restituzione dei debiti pari a circa 1.020 € per cui il netto rimanente a sua disposizione ammontava a poco più di € 500, insufficiente per sostenere le sue spese mensili (€ 1.000 circa), e comunque già al disotto dei parametri, di cui si è già discusso in precedenza, relativi sia alla spesa media mensile ²⁶ sia alla soglia di povertà relativa/assoluta ²⁷.

Pertanto l'analisi dei dati a disposizione porta a rilevare come **già sin dalla concessione del nuovo prestito personale della Findomestic in data 11/9/2014 (di cui al precedente punto n. 5 alla pag. 16) il merito creditizio del Sig. Tafuni fosse già compromesso**, e come tutti i prestiti successivi, andando ad aggravare gli impegni di restituzione mensili, siano stati concessi senza avere pienamente valutato e tenuto conto della situazione debitoria e del merito creditizio del Sig. Tafuni, che doveva già essere considerato un soggetto sovraindebitato e non in grado di ricevere nuovi affidamenti.

Il citato articolo 9 comma 3 bis della L. 3/12 (dettato normativo identico a quello attualmente riportato nell'art. 68 co. 3 CCII) prevede che si possa considerare idoneo un reddito disponibile residuo "non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale...". Nel settembre del 2016, nel momento in cui la Findomestic valuta favorevolmente l'aumento del credito revolving concedendo ulteriore liquidità per € 4.000, gli impegni mensili di restituzione del ricorrente ammontavano a oltre € 1.423 a fronte di uno stipendio mensile di circa € 1.577 ²⁸ con un residuo disponibile di circa € 154, importo notevolmente inferiore all'assegno sociale erogato dall'INPS e chiaramente ed a prima vista totalmente insufficiente per poter vivere. In tutti i prestiti successivi la situazione debitoria e finanziaria in genere del Tafuni non migliora ma anzi si aggrava (vedi precedente par. 8).

I dati rilevati in precedenza mostrano quindi che, al momento della concessione di tutti i prestiti attualmente in essere, con le sole eccezioni del mutuo fondiario concesso da Banca Intesa e del primo prestito personale revolving concesso dalla Findomestic (per € 1.500 concesso il 4/5/2012), il merito creditizio del ricorrente fosse assolutamente non congruo e il reddito disponibile non idoneo ad una vita dignitosa e come sia probabile che i soggetti finanziatori non abbiano adeguatamente valutato

²⁶ Vedi dati ISTAT 2013 per famiglia composta da un individuo, (in media nazionale pari a € 1.789)

²⁷ Vedi dati Istat 2013: soglia di povertà assoluta per famiglia di una persona risiedente nel Mezzogiorno in Comuni metropolitani (€ 602,81) o in piccoli comuni (€ 546,36).

²⁸ Fonte mod. UNICO 2017 relativo ai redditi dell'anno d'imposta 2016.

le condizioni finanziarie ed il merito creditizio del soggetto ricorrente prima di concedere il finanziamento.

Si può ulteriormente osservare come i dati disponibili presso la banca dati della Banca d'Italia mostrassero già, al momento della concessione del prestito da parte della IFIVER (luglio 2020), la sofferenza esistente nei confronti della Compass (vedi dati Banca d'Italia - riferimento aprile 2020, disponibili dal 3/6/2020), dati confermati al momento della concessione del prestito FIDES (maggio 2021). Tale informazione avrebbe dovuto essere attentamente vagliata ed innescare analitici approfondimenti della situazione, in quanto sintomatica di una probabile incapacità del ricorrente ad adempiere regolarmente ai propri impegni finanziari.

Del resto, occorre ad ultimo rilevare come anche come nella causa civile relativa all'opposizione del decreto ingiuntivo n. 185/2020 – R.G. 3442/2019 concesso a favore della Compass SpAdi cui si è già parlato, il Giudice abbia già accertato nella sentenza la violazione della verifica del merito creditizio.

12. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dalla documentazione allegata e/o comunque reperita, che si è potuto esaminare, non risultano atti del debitore impugnati dai creditori. Si segnala comunque, come già sopra indicato, l'esistenza di due decreti ingiuntivi entrambi attualmente definiti, uno per mancata opposizione e l'altro a seguito di sentenza.

13. Completezza ed attendibilità della documentazione

Il Sig. Tafuni si è costantemente impegnato nel fornire ulteriore documentazione oltre a quella originariamente allegata alla prima formulazione del

piano e nel cercare di risolvere documentalmente e in maniera proficua tutte le richieste formulate dallo scrivente nella redazione della presente relazione. Pertanto si può affermare che la documentazione presentata ed ulteriormente reperita appare sufficientemente completa ed attendibile e tale da poter ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria del ricorrente al momento della domanda nonché gli altri presupposti previsti dalla normativa.

14. Indicazione dei costi presumibili della procedura

Il legislatore richiede che l'O.C.C. individui quali siano i costi legati alla presentazione della presente proposta di accordo e alla sua esecuzione a seguito dell'auspicata omologazione.

In ossequio al dettato normativo si segnalano i seguenti costi di natura prededucibile:

- **Compenso O.C.C.:** il compenso dell'O.C.C. è stato pattuito in forma anticipata in euro 7.000 già comprensivo di tutti gli accessori di legge. Gli onorari sono stati determinati a valori minimi ed in conformità dell'art. 16 D.M. 202/2014 e del D.M. 30/2012 considerando un attivo messo a disposizione nella prima formulazione del piano, da parte del ricorrente e da terzi, pari a € 78.000,00 ed un passivo quantificato in € 212.289 circa, applicando gli onorari minimi previsti dal decreto e la riduzione prevista nella misura del 30 %, le spese accessorie nella misura del 15% ²⁹, inoltre riducendo ulteriormente ed unilateralmente la proposta di onorario alla misura sopra indicata di € 7.000 ³⁰. Il preventivo di spesa per l'attività dell'O.C.C. è stato accettato e sottoscritto dall'istante. In ogni caso si rileva come il compenso pattuito appaia congruo e adeguato anche rispetto ai valori inseriti nell'ultima versione del piano presentato così come certificati nella presente relazione. *Viene fatta salva chiaramente una diversa liquidazione che dovesse essere giudicata opportuna dal Tribunale e quantificata in misura*

²⁹ Misure determinate da diversi "Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento" per i consumatori finali

³⁰ Da cui occorrerà detrarre il residuo del fondo spese concesso ed al termine della procedura non utilizzato.

difforme rispetto al compenso accettato dal proponente³¹.

- **Spese di registrazione:** stabilite nella misura di euro 200 e relative alla registrazione dell'eventuale Decreto di omologa il cui pagamento avverrà in un'unica soluzione.
- **Onorario del professionista del sovraindebitamento:** il compenso dell'Avv. Stefania Marras è stato già indicato nella proposta e predeterminato nell'importo di euro 4.134,90.

Il pagamento di tutti gli oneri sopra indicati avverrà in prededuzione e dunque, nel rispetto degli importi indicati nella proposta che verranno successivamente esaminati, il suo soddisfacimento avverrà in circa 45/46 rate mensili; pertanto il soddisfacimento di tali spese dovrebbe avvenire all'incirca nell'arco di tre anni e dieci mesi, fermo restando quanto già indicato circa l'eventuale determinazione di un diverso compenso da parte del Tribunale, qualora lo stesso lo ritenesse necessario.

15. Proposta di accordo: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori-convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta di accordo formulata dal ricorrente prevede sinteticamente la messa a disposizione di € 834,70 mensili per un periodo di otto anni, di cui € 639,80 dal ricorrente e € 194,90 dalla Sig.ra **Xxxxxx**, e viene illustrata dal proponente come di seguito indicato:

- la somma indicata è stata formulata tenendo conto della retribuzione netta mensile e delle spese necessarie ogni mese per il suo sostentamento, calcolate in maniera estremamente minimale all'importo di € 1.150 circa mensili;
- con la somma posta a disposizione si propone il pagamento integrale della rata di mutuo, questo sempre per un periodo di tempo di otto anni, nella seguente misura: € 389,80 vengono mensilmente apportate dal ricorrente mentre la differenza di € 194,90 viene apportata dalla xxx, somma questa concordata anche con il xxxxx xxx. Tale importo viene destinato al

³¹ Chiaramente, esclusa ogni maggiore quantificazione, una minore liquidazione avrebbe effetti positivi sulla quota disponibile per i creditori.

pagamento integrale della rata mensile del mutuo contratto insieme con x x x e x x x x con la Banca Intesa Sanpaolo; questo poiché la casa di famiglia di x x x x dove risiede il x x x e la x x x x risulta ipotecata a favore del mutuo acceso presso x x x x x x x, in cui i mutuatari sono congiuntamente il Tafuni, la x x x x e la x x x x, mentre la sola Sig.ra X x x x risulta essere datrice di ipoteca; il pagamento per otto anni del mutuo consentirà alla banca di introitare l'importo di € 56.131,20, somma che secondo il ragionamento del ricorrente appare superiore a quella che si ricaverebbe vendendo in una procedura esecutiva il bene ipotecato; qualora la signora X x x x dovesse venire a mancare, la quota da lei apportata verrebbe ripartita tra la x x x x, che apporterebbe solo € 50 e il ricorrente che apporterebbe la differenza. Ciò in quanto la x x x x non aveva minimamente partecipato alla suddivisione del ricavato del mutuo, che era servito per esigenze del ricorrente e della x x x x, ma non della x x x x ³²;

- per il restante debito complessivo di euro 98.288,03 rappresentato dai vari contratti di finanziamento e cessione del quinto prima riepilogati e per coprire le spese del piano e quelle di giustizia, quantificate in € 11.334,90 il signor Tafuni porrebbe a disposizione (sempre dalla sua retribuzione mensile) l'importo di euro 250,00 e sempre per la durata di otto anni, garantendo quindi per questi debiti e per le spese l'importo complessivo di € 24.000,00;
- l'importo proposto sul totale dei debiti consente la soddisfazione di tutti i creditori nella misura del 32,6 % e rappresenterebbe la soluzione più conveniente rispetto all'alternativa procedura liquidatoria del patrimonio sia perché il signor Tafuni non è proprietario dell'immobile su grava l'ipoteca ma in ogni caso anche perché lo stesso immobile è ubicato in un piccolo paesino (x x x) dove, anche per la crisi del mercato immobiliare, sarebbe difficile ricavarne una somma sufficiente per soddisfare i creditori;
- infine il piano propone il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 comma 4bis L. n. 3/2012 quantificate in € 7.000 per il sottoscritto OCC e in € 4.134,94 per l'Avv. Marras, estensore del Piano.

³² Il ricorrente avrebbe poi "restituito" il favore ricevuto dalla x x x x, fungendo quale garante nel mutuo acceso dalla x x x x x x x x x x x x x x x x nel 2011, di cui alla precedente nota 23.

Analisi della proposta

Dall'analisi della proposta si può rilevare quanto segue:

1) i debiti del sig. Tafuni sono tutti chirografari nei confronti della sua persona. Sono sicuramente tali tutti i debiti derivanti da finanziamenti di tipo personale, mentre per quanto riguarda il mutuo della Banca Intesa Sanpaolo, occorre considerare che l'ipoteca è stata data solo da un terzo (Sig.ra **X x x x**) e non dal Sig. Tafuni; pertanto nei confronti del ricorrente anche il mutuo ipotecario costituisce un debito chirografario;

2) il piano di ristrutturazione presentato prevede un diverso soddisfacimento dei creditori, per il tempo complessivo di otto anni a partire dall'approvazione della procedura; difatti prevede il pagamento integrale delle rate del mutuo, ma per il solo periodo di otto anni; il pagamento avviene da parte del ricorrente per l'importo di € 389,80 e per la differenza sino al raggiungimento della rata (ossia € 194,90) dalla **x x x**, unica debitrice ipotecaria, in quanto a ciò autorizzata dal **xxxx xxxxxx**;

3) gli altri creditori, insieme con le spese di procedura, vengono soddisfatti mediante il conferimento di € 250,00 mensili, sempre per il periodo di otto anni;

4) di fatto alla banca perverrà in otto anni l'importo di € 56.131,20 corrispondente a circa il 57,80 % considerato sulla sola quota capitale residua di € 97.124,45 ma che diventa pari al 46,05 % qualora considerato sull'importo totale da restituire (comprensivo di interessi) che ammonta a € 121.888,00;

5) l'importo destinato alle spese e a tutti gli altri debiti ammonta a € 24.000 complessivi; detraendo le spese di procedura (professionisti e imposte) stimate in € 11.432,90 residua per i creditori chirografari l'importo di € 12.567,10 che permette la soddisfazione di tutti gli altri creditori chirografari nella misura del 14,10 % circa.

6) La proposta appare presentata come di fatto contenente una suddivisione dei creditori in classi, pur se non analiticamente esplicitata; difatti si configura diversamente la posizione della banca che ha concesso un mutuo garantito da ipoteca sulla casa della **xxxx** ma di fatto chirografario per il ricorrente; nonostante la sua condizione di debitore per credito chirografario, la particolarità del finanziamento in esame, già analiticamente esaminata, sia negli scopi sia nelle persone dei condebitori, giustifica a parere del sottoscritto il diverso trattamento proposto nei confronti della Banca Intesa; d'altronde nell'attuale formulazione della normativa il favore concesso

nei confronti della casa di abitazione è chiaramente visibile dal fatto che si può proporre, nel piano, la continuazione del pagamento del mutuo sino alla sua naturale scadenza; pur non essendo stato formulato il Piano in esame in tal modo, appare giustificabile il diverso trattamento attribuito alla Banca Intesa in ragione della particolarità del finanziamento;

7) d'altronde il sottoscritto condivide pienamente le considerazioni formulate su un ipotetico esito di un'eventuale vendita coattiva. A parte che il ricavato andrebbe interamente alla banca e non vi sarebbe nessuna soddisfazione per gli altri creditori, è ipotizzabile che il ricavato netto da un'eventuale vendita coattiva sarebbe sicuramente inferiore alla somma posta a disposizione per otto anni nel presente Piano. Difatti è notorio come non vi sia nessun mercato per le case ubicate nei piccoli paesi, come esse o non si vendono affatto oppure si vendono molto difficilmente e dopo svariati tentativi, quando il prezzo base è ridotto al minimo; questo ancor più nel caso di abitazioni costituenti prima casa di abitazione per uno o più dei debitori;

8) la proposta presentata appare pertanto comunque vantaggiosa per l'insieme dei creditori (alcuni dei quali non stanno attualmente percependo alcunché, tenuto conto della cessione del quinto e della delegazione di pagamento esistente) mentre come già detto non appare conveniente una prospettiva liquidatoria (di fatto quasi non praticabile) considerato che il Sig. Tafuni è allo stato attuale quasi nullatenente in termini patrimoniali (possedendo solo l'autovettura di cui in precedenza); d'altronde appare in grado di raggiungere l'obiettivo della normativa, costituito anche dal ristabilimento di eque condizioni di vita del debitore sovraindebitato senza colpa.

Le spese del piano, come indicate e quantificate nel paragrafo precedente, vengono assunte nella misura precedentemente calcolata di € 11.432,90. Si tenga presente che, essendo tali spese di natura prededucibile, mentre tutti i debiti previsti nel piano devono essere considerati come debiti chirografari, il soddisfacimento di tali spese prededucibili deve essere preventivo. Pertanto solo successivamente all'estinzione di tali spese si potrà procedere con il pagamento ai vari creditori.

In base a tutto quanto sopra indicato si può pertanto riassumere lo sviluppo del piano liquidatorio:

- 1) il ricorrente mette a disposizione 639,80 mensili per otto anni, ammontanti complessivamente a € 61.420,80, mentre altri € 194,90 vengono posti a

disposizione dalla xxx per complessivi € 18.710,40; qualora dovesse venire a mancare la xxxxe quest'ulteriore importo verrebbe suddiviso tra il ricorrente (per ulteriori euro 144,40) e la xxxx (per € 50,00);

- 2) una quota dell'importo posto a disposizione del ricorrente pari a € 389,80 è mensilmente destinata al soddisfacimento del mutuo; la differenza rispetto alla rata mensile viene apportata dalla sig.ra **Xxxx**, parte mutuataria e datrice di ipoteca; pertanto per il previsto tempo di otto anni il pagamento del mutuo prosegue senza alcuna falcidia; il pagamento previsto in questi otto anni ammonta a complessivi € 56.131,20 che corrisponde ad una percentuale di soddisfazione di circa il 57,80 % qualora considerato sulla sola quota capitale residua di € 97.124,45 ma diventa pari al 46,05 % qualora considerato sull'importo totale da restituire (comprensivo di interessi) che ammonta a € 121.888,00; appare d'altronde sicuramente superiore a quanto potrebbe ragionevolmente percepire la banca come somma netta in un'ipotesi liquidatoria (attualmente peraltro difficilmente praticabile) ³³;
- 3) la residua parte di € 250 mensili per otto anni, ossia complessivi € 24.000,00, viene primariamente destinata sia al compenso dell'avvocato Marras che ha assistito il proponente, sia al compenso al sottoscritto OCC, in quanto crediti da soddisfare in prededuzione, così come eventuali spese legali da sostenere per la fase di omologazione e per quelle successive; tali spese sono stimate complessivamente in circa € 11.433,00;
- 4) residuano circa € 12.567,00 da mettere a disposizione di tutti gli altri creditori (esclusa la banca erogante il mutuo) come precedentemente individuati; l'importo totale dei debiti da soddisfare ammonta a € 92.317,40 per cui **l'importo posto a disposizione permette una soddisfazione degli altri creditori chirografari nella misura del 14,10 % circa;**

³³ La rendita catastale dell'abitazione ipotecata ammonta a € 369,27; questa rendita porta ad un valore catastale dell'immobile pari a € 42.650,69 se lo si considera come prima casa di abitazione e ad un valore di € 46.528,02 qualora non la si consideri prima casa. Pur considerando che non si è in possesso di una vera valutazione dell'immobile, anche ipotizzando un valore effettivo pari al doppio del catastale, ossia circa 90.000 € e ipotizzando altresì spese di esecuzione per circa 10000/11000 €, per ottenere da un'esecuzione immobiliare l'equivalente del valore proposto con il Piano si dovrebbe ipotizzare una aggiudicazione che avviene direttamente al primo tentativo, ipotesi quanto mai ardua da ipotizzare nel caso in questione. Difatti 90.000 al 75% darebbe 67.500 da cui, detraendo 10.000 euro di spese di esecuzione, la banca otterrebbe un valore netto pari a € 57.500, importo praticamente equivalente a quello proposto con il piano. Nel secondo esperimento l'importo netto introitato dalla banca (ipotizzando gli stessi valori precedentemente proposti) sarebbe di € 40.625 e nel terzo esperimento ammonterebbe a circa € 27.969,00.

- 5) stante le somme poste a disposizione, le prime 45/46 rate poste a disposizione serviranno per pagare le spese di giustizia³⁴ e i creditori in prededuzione; pertanto questa fase dovrebbe durare all'incirca tre anni e dieci mesi; il pagamento avverrà mensilmente in misura proporzionale ai rispettivi capitali, senza il decorrere di interessi a favore dei professionisti;
- 6) la fase successiva, sino ad arrivare alla durata di otto anni della proposta, prevede il pagamento pro quota di tutti i creditori chirografari come sopra identificati. Nelle tabelle successive vengono indicati sia i pagamenti da effettuare a tutti i creditori, in misura arrotondata, per semplicità, all'euro più prossimo, per eccesso o per difetto, sia in quella successiva l'importo dei pagamenti mensili per ciascun creditore (moltiplicati per i mesi utili del relativo anno). Nella tabella è presente anche l'apporto esterno della Sig.ra **Xxxx**. Chiaramente lo sviluppo effettivo dei pagamenti verrà poi effettuato nella misura concreta e certa, ai centesimi di euro, che verrà determinata sulla base dell'avanzamento concreto del Piano nei confronti dei chirografari, dopo aver saldato le spese e i compensi in prededuzione, mese per mese e sino al raggiungimento della quota effettiva prevista. L'inizio di tali pagamenti avverrà in concreto nel mese successivo a quello in cui risulteranno interamente saldate le spese in prededuzione.

| Creditore/Spesa | Capitale iniziale | Capitale da pagare nel Piano (chirograf. 14,10 %) | % relativa chirograf. |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Spese giustizia (arrotondate) | 300 | 300 | |
| OCC Dr. Chirri | 7.000 | 7.000 | |
| Avv. Marras | 4.135 | 4.135 | |
| Banca Intesa | 121.888 | 56.131 | 46,05 % |
| Compass | 34.873 | 4.917 | 14,10 % |
| Ifiver | 21.966 | 3.097 | 14,10 % |
| Fides | 24.252 | 3.419 | 14,10 % |
| IFIS ex Findomestic | 6.420 | 905 | 14,10 % |
| c/c Intesa | 1.600 | 226 | 14,10 % |
| TOTALI | 222.434 | 80.130 | 32,56 % |

³⁴ Compreso il contributo unificato

| Tipo spesa mensile // anno | 2024 | 2025/26/27 | 2028 | 2029/2031 |
|---------------------------------|-------|------------|--------|-----------|
| Spese giustizia e prededucibili | 250*7 | 250*12 | 250*3 | |
| Mutuo Intesa Sanpaolo | 585*7 | 585*12 | 585*12 | 585*12 |
| Compass | | | 98*10 | 98*12 |
| Ifiver | | | 62*10 | 62*12 |
| Fides | | | 68*10 | 68*12 |
| IFIS ex Findomestic | | | 18*10 | 18*12 |
| c/c Intesa | | | 4*10 | 4*12 |

16. Fattibilità del piano

La fattibilità del piano proposto si fonda sulla capacità del soggetto di produrre flussi reddituali positivi per il pagamento delle rate previste come dettagliato nella proposta.

Considerato che le entrate attese derivano dall'accantonamento di quota parte dello stipendio mensile nell'arco di tempo di otto anni previsto dal piano, considerato sia che il reddito deriva interamente dal lavoro dipendente prestato presso l'amministrazione dello Stato sia l'età del ricorrente e il fatto che il lavoro da lui prestato dovrebbe essere assicurato perlomeno per il prossimo ottennio, le entrate previste nel presente Piano si considerano assolutamente realizzabili, in funzione della capacità lavorativa e contributiva presente e futura del proponente.

Pertanto, lo scrivente ritiene che la proposta di piano per la ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi del tutto attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti.

Con osservanza.

Sassari, 22 aprile 2024

Il professionista nominato O.C.C.

(dott. Giacomo Chirri)

DOCUMENTI ALLEGATI

- 1) Lettera di incarico sottoscritta con preventivo approvato
- 2) Comunicazione da CRIF
- 3) Comunicazione da Banca d'Italia
- 4) Comunicazione da Agenzia Entrate
- 5) Comunicazione da Agenzia Entrate-Riscossione
- 6) Comunicazione da Comune Tergu
- 7) Visure al PRA – storica e attuale
- 8) Comunicazioni con Findomestic
- 9) Comunicazioni con IFIVER
- 10) Comunicazioni con FIDES

Documenti consultati dal sottoscritto OCC, che verranno allegati dal ricorrente insieme al Piano di ristrutturazione dei debiti

- 1) Certificato stato di famiglia attuale e del 2022
- 2) Situazione residenza anagrafica ricorrente e sue variazioni
- 3) Certificazione Unica e mod. 730 Sig. Carlo Tafuni relativa agli anni d'imposta dal 2017 al 2022
- 4) Certificazioni stato salute Sig.ra Xxxx Xxxxx
- 5) Documentazione attestante il pagamento della quota di mutuo nanti il xxxx xxxxx
- 6) Visure ipotecaria e catastale
- 7) Situazione debitoria attuale del mutuo Banca Intesa
- 8) Piani di ammortamento prestiti in essere
- 9) Documenti personali:
 - a. Nuovo contratto di lavoro decorrenza 2 luglio 2012;
 - b. Avviso mobilità per trasferim. ruoli Min. Giustizia decorrenza 14 dicembre 2015
 - c. Inquadramento economico definitivo del 12 gennaio 2016
 - d. Revisione stipendiale del 5 novembre 2021
 - e. Prospetto debito da revisione stipendiale del 22 novembre 2021